

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Addetto alle operazioni di recupero delle camicie di ferro dove veniva introdotto il cemento destinato a formare un micropalo, per effetto della rotazione della macchina perforatrice manovrata dal collega D. V., rimaneva schiacciato tra la morsa della macchina ed il muro oggetto dell'intervento di consolidamento, subendo a causa dello schiacciamento degli arti inferiori, esiti lesivi.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro
			<input type="text"/>

Principio di diritto

Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253). Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone garante. L'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 13/12/2010). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato (Sez. 4, n. 8622 del 03/03/2010). Di tale consolidato e chiaro principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, valutando inidoneo ad assolvere a tali oneri il piano di valutazione dei rischi esistente che prevedeva soltanto generici ed imprecisati pericoli di «impatti, urti e compressioni» e, quanto alle operazioni di apposizione dei micropali, disponeva genericamente che ci si doveva «tenere a distanza dei mezzi operativi». Tali indicazioni sono state ritenute incongrue allo scopo in quanto applicabili ad ogni tipo di lavorazione con macchine operatrici e rispondenti a meri criteri di generico buon senso, mentre è stata rilevata, al contempo, l'assenza di un efficace piano operativo di coordinamento tra l'operatore addetto ad azionare la macchina operatrice e il lavoratore addetto ai micropali nei casi, come quello in esame, in cui la macchina perforatrice era posizionata in uno spazio ristretto (nel caso di specie in prossimità del muro), e, dunque, foriera di rischi di schiacciamento. Ed ancora, è stato giustamente osservato che l'obbligo giuridico della previsione di una adeguata valutazione dei rischi è un atto formale che richiede data certa e contenuti specifici e che non ammette equipollenti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

<input type="text"/>

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.